



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 14 /17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SUPER TV S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI  
“SUPER TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE  
NELL’ART. 37, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 177/05 COME MODIFICATO DAL  
D.LGS. N. 44/10 E NELL’ART. 3, COMMI 1 E 4, DELLA DELIBERA  
N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE  
(CONTESTAZIONE N. 12/2016/PROC.72/16/MRM-CRC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A, recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia*” in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, comma 1, *lett. f)*, con il quale sono stati delegati al CO.RE.COM compiti inerenti alla funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 12/2016 del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - adottato in data 13 settembre 2016 e notificato in pari data alla società Super TV S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivi lineari “*Super TV*”);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## 1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - cont. n. 12/2016 - previo accertamento datato 25 luglio 2016 (prot. n. 19287), è stata contestata, in data 13 settembre 2016, e notificata in pari data alla società Super TV S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivi lineari “*Super TV*”), la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 177/05 come modificato dal D.lgs. n. 44/10, e nell’art. 3, commi 1 e 4, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche, in quanto i giorni 6 e 7 luglio 2016, nel corso della trasmissione “*Radio Super*”, andata in onda dalle ore 08:30 alle 12:30 circa, il suddetto fornitore di servizi di media ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali. In particolare, il conduttore del programma, andato in onda in *simulcast*, e proposto come un rotocalco, ha trasmesso *video clip* musicali a propria scelta o su richiesta del pubblico inframmezzati da comunicazioni commerciali non distinte dal resto del programma, così come prescritto dalla predetta normativa.

## 2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

## 3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, conferma che la società Super TV S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivi lineari “*Super TV*”) è incorsa nella violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 177/05 come modificato dal D.lgs. n. 44/10, e nell’art. 3, commi 1 e 4, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche. Specificamente, nel corso della trasmissione “*Radio Super*”, trasmessa i giorni 6 e 7 luglio 2016 dalle ore 8:30 alle ore 12:00 circa, tra un *video clip* e l’altro, senza alcun cambio di contesto scenico o segnalazione visiva o sonora, il conduttore promuove ripetutamente i prodotti delle ditte “*Aliprandi*” e “*IGW Pallet*”. In alto a sinistra del teleschermo, per tutta la durata del programma, è visibile la scritta “*televendita*”. Purtroppo, proprio la modalità permanente della scritta, anche quando non sono trasmesse comunicazioni commerciali audiovisive, non consente di tenere tali comunicazioni nettamente distinte dal resto del programma.

CONSIDERATO che l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 dispone che “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali [...]*”;

CONSIDERATO che i commi 1 e 4 dell’art 3, della delibera n. 538/01/CSP recitano così: “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita" (comma 1) e ancora (comma 3) "I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati";*

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)*, e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione radiofonica in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione, di applicare il criterio del cumulo giuridico, poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento é il reiterarsi della medesima trasmissione che, considerata come identica fattispecie ripetutasi in più giorni consecutivi, può essere valutata come un'unica condotta giuridicamente rilevante;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. Cont.n.12/2016 proc.72/16/MRM-CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per una volta e mezzo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 1.549,50 (millecinquecento-quarantanove/50);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

alla società Super TV S.r.l. con sede legale in Corzano (BS), via Dante Alighieri, n. 6 (CF:02070100983), fornitore del menzionato servizio di media audiovisivo lineare "Super TV", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecento-quarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 177/05 come modificato dal D.lgs. n. 44/10, e nell'art. 3, commi 1 e 4, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.14 /17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.14 /17/CSP*".



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi